



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 292 del 13/03/2024

Determina del Responsabile N. 14 del 13/03/2024

PROPOSTA N. 329 del 13/03/2024

OGGETTO: Comune di Castel di Lama.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art.12 D.Lgs. n.152/06), in forma semplificata (delibera di GR n.1647/19), relativa all'"Ampliamento del Piano Urbanistico Attuativo Progetto Norma n.29".

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.152/06;

Visto il D.Lgs. n. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n.152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la L.R. n. 19 del 30.11.2023 "Norme della Pianificazione per il governo del Territorio", in particolare l'art.5 "Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale" nella parte in cui individua l'autorità competente per la VAS ;

Vista la nota del Comune di Castel di Lama a firma del Sindaco, prot. n. 3782 del 07.03.2024, agli atti con prot. n. 5045 in stessa data, con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall'art.5 comma 5, della sopracitata L.R. n. 19 del 30.11.2023;

Ritenuto pertanto che il ruolo di autorità competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Castel di Lama con nota prot. n. 21346 del 18.12.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore con protocollo n. 27537 del 19.12.2023, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, per l'"Ampliamento del Piano Urbanistico Attuativo Progetto Norma n. 29";

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 12.03.2024, di seguito integralmente trascritto:

"....."

Con nota prot. n. 21346 del 18.12.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore con protocollo n. 27537 del 19.12.2023, il Comune di Castel di Lama, in qualità di autorità procedente,

ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con Delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente P.R.G., approvato con Delibera di C.P. n. 123 del 04.08.2000, modificato ed aggiornato con successive varianti, relativa all' *Ampliamento del Piano Urbanistico Attuativo Progetto Norma n. 29*", allegando il Rapporto Preliminare di Screening semplificato, il relativo modulo e gli elaborati della pratica in argomento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST Marche Ascoli Piceno;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Con nota prot. n. 127932 del 27.12.2023 lo Scrivente Settore ha inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il rapporto preliminare in forma semplificata con il relativo Modulo e gli elaborati della pratica in argomento.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La **CIIP S.p.A.**, con nota prot.n. 2024000519 del 11.01.2024, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, ha comunicato quanto segue:

- *l'approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile potrà avvenire, a cura e spese dei richiedenti, in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti. Considerato però le caratteristiche delle tubazioni, si ritiene necessario installare e attivare un idoneo impianto di autoclave per ridurre eventuali disagi che si potrebbero verificare, anche in caso di interruzione del flusso idrico in occasione di emergenza soprattutto nella stagione estiva. L'impianto di autoclave dovrà essere provvisto di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete acquedottistica e l'impianto di sollevamento, nonché della valvola di non ritorno. Detto serbatoio dovrà avere una capacità, da calcolare, sulla base dei consumi medi della singola utenza sufficiente a garantire l'erogazione idrica per almeno una intera giornata.*
- *gli impianti di fognatura delle acque nere dovranno essere condottati, a cura e spese dei richiedenti, presso i più vicini collettori principali, esistenti in zona, idonei a ricevere i reflui in argomento;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..*

L'AATO 5 Marche, con nota prot.n. 182 del 23.01.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 1647 in stessa data, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, richiamato il parere della CIIP S.p.a., acquisito al protocollo n.105 del 11.01.204, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS del Piano Attuativo di che trattasi, condizionato dalle seguenti prescrizioni:

- *rispetto delle prescrizioni del gestore CIIP S.p.a.;*
- *relativamente alla fornitura idrica, la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione. La ditta dovrà provvedere a chiedere specifica autorizzazione al Gestore per la realizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione;*

- relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche, la zona è provvista di rete fognaria pubblica. La ditta dovrà comunque acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..

II Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale, con nota prot. n. 2077 del 29.01.2024, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla V.A.S. dell'"*Ampliamento del Piano Attuativo - Progetto Norma n. 29*" di che trattasi, a condizione che, come riportato al Paragrafo 1.f – Ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano, Sezione ACQUA del Rapporto Preliminare di Screening Semplificato, le acque meteoriche di dilavamento dell'area in oggetto, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche (DAALR145/2010) non vengano recapitate in pubblica fognatura ma "al corpo idrico principale della zona che presenta una portata adeguata a supportare le attuali previsioni urbanistiche".

CONTENUTI DEL PIANO

Dalla Relazione trasmessa si rileva che l'intervento progettuale proposto riguarda la variante al P.U.A. – Piano Urbanistico Attuativo – identificato come Progetto Norma 29 (PN 29) del vigente P.R.G. e relativo ad un'area sita in via Roma nel Comune di Castel di Lama, denominata Piazza Rossini, di mq 3.520 che viene ampliato includendo nello stesso l'area edificabile adiacente di mq 2.520, contraddistinta catastalmente al foglio n.11 particella n. 1587, di proprietà dei sigg. Caporali Franco e Paola, ma in fase di acquisizione da parte del Comune.

Il Progetto Norma n. 29 ampliato avrà una superficie territoriale di mq 6.060 che verrà destinata alla realizzazione da parte dell'Erap Marche, previa demolizione degli edifici esistenti, di un fabbricato destinato all'edilizia residenziale pubblica, con una zona destinata a piazza e parcheggi, senza modificare i parametri urbanistici del comparto e senza alcun aumento degli indici di edificabilità.

Nella Relazione esplicativa il Comune dichiara che "l'area è qualificata come zona B ai sensi del DM 1444/68 (Tessuto prevalentemente residenziale – Tipo A" ai sensi del PRG) e sottoposta a PUA (Piano Urbanistico Attuativo)...." soggetto a Programma di Riqualificazione Urbana.

Pertanto, come sopra detto, il progetto, che prevede la realizzazione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica e delle relative opere di urbanizzazione, verrà realizzato dall'Erap Marche nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dalle NTA del PRG vigente e dalla scheda PN 29.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato I al Decreto del Dirigente della P.F. regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Valutazione d'Incidenza;
- riguarda un'area avente destinazione urbanistica di zona B - Tessuto prevalentemente residenziale Tipo "A" disciplinata dall'art. 47 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- *l'intervento è conforme al P.R.G. vigente*;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del P.R.G. adeguato al P.P.A.R.;
- non è soggetta alle disposizioni del P.T.C.P.;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;

- non interferisce con una zona a rischio moderato del PAI;
- è conforme al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n.152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta parzialmente a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- non ricade in area sottoposta ad ulteriori vincoli;
- il Comune di Castel di Lama non dispone di un Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

Relativamente a quanto sopra riportato sulla conformità al P.R.G. vigente dell'intervento proposto, si precisa che l'intervento riguarda effettivamente una modifica della modalità attuativa dell'area oggetto di ampliamento del P.N. 29, da "Intervento edilizio diretto o piano attuativo convenzionato" previsti dall'art 47 delle NTA a "Piano di Riqualificazione Urbana" previsto dalla scheda del PN 29.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dell'"*Ampliamento del Piano Urbanistico Attuativo Progetto Norma n. 29*" in Variante al vigente P.R.G..

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione della Variante in esame (come prescritto dall'art.13 comma t) del D.Lgs. n.152/2006).

Nel suddetto paragrafo il Comune rileva che "*vista la modesta estensione dell'area in oggetto in rapporto al territorio comunale e considerato che il carico urbanistico previsto dal PRG non subisce modifiche rimanendo inalterato, il presente documento è finalizzato alla sola verifica di assoggettabilità*".

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Come indicato nella verifica di assoggettabilità la variante non influenza altri piani o programmi inclusi quelli sovraordinati gerarchicamente, esaminati e di seguito elencati:

- P.R.G., l'area è individuata come "Zona sottoposta a Intervento di nuova edificazione in area qualificata B2 – Ambito soggetto a PUA con Programma di Riqualificazione Urbana;
- P.P.A.R.;
- P.A.I.;
- Piano regionale di Tutela delle Acque;
- Piano d'Ambito dell'AATO 5 Marche Sud;
- Piano Regionale di Qualità dell'Aria;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Ascoli Piceno.

Nel suddetto paragrafo viene inoltre precisato che il Piano di che trattasi “*risulta privo di vincoli che ne limitano l’edificabilità non essendo presenti vincoli di tutela integrale del PPAR e non essendoci aree a rischio frana o esondazione o a rischio idrogeologico.*”

Relativamente all’invarianza idraulica viene specificato che verranno “*adottate soluzioni progettuali (sovradimensionamento della condotta fognaria di acque bianche o vasche di accumulo) tali da non provocare aggravi della portata del corpo idrico ricevente i deflussi artigianali originati dall’area stessa.*”

Pertanto, per quanto sopra detto, “*si può concludere che il Piano in questione verifichi la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione relativi alla zona.*”

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell’ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell’ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell’intervento e l’ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l’ambiente non rilevando effetti significativi.

I temi ambientali considerati sono: biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, aria, popolazione, beni culturali, cambiamenti climatici, salute umana, paesaggio; mentre i settori di governo esaminati, con i relativi aspetti, ritenuti pertinenti sono: economia, rifiuti, energia, mobilità.

Nel suddetto paragrafo viene evidenziato che il Piano di che trattasi si attua in conformità e nel rispetto del P.R.G. vigente, in quanto l’edificabilità è inferiore a quella massima prevista dalla scheda progetto relativa al P.N. n. 29, senza alcun incremento del carico urbanistico e gli standard urbanistici rispettano la normativa vigente.

“*Considerato che le volumetrie verranno distribuite in funzione dell’assetto planimetrico del lotto, si può concludere che la posizione del nuovo fabbricato non crea criticità ambientali sia per il limitato numero dei piani fuori terra (n.1) e dell’altezza massima realizzabile per gli edifici. Inoltre, l’uso dei materiali sarà consono al contesto urbanistico in cui il comparto risulta inserito.*”

Non si individuano particolari emergenze o criticità ambientali e l’ambito d’influenza territoriale non può andare oltre l’area di riferimento della variante stessa.

L’attuazione del Piano consente la realizzazione di parcheggi e piazza necessari per il tessuto urbano consolidato esistente, caratterizzato da una carenza degli stessi spazi.

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui al primo punto dell’allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; tale verifica è riportata nella Sezione 2 “*Contenuti relativi allo screening*” al paragrafo 2a del rapporto preliminare semplificato.

Inoltre sono state analizzate al paragrafo 2b le “*Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in particolare dei seguenti elementi*”: (acqua, energia, inquinamento atmosferico, rifiuti, inquinamento acustico), la *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti*, il *Carattere cumulativo* degli stessi e al paragrafo 2c la “*Natura transfrontaliera degli effetti*”, analizzando gli stessi elementi, ed infine al paragrafo 2d “*Rischi per la salute umana*”.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, in particolare dall’individuazione dei possibili effetti ambientali descritti al paragrafo “*Contenuti relativi allo screening*” del rapporto preliminare semplificato, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito all’*Ampliamento del Piano Urbanistico Attuativo Progetto Norma n. 29 in variante al P.R.G. del Comune di Castel di Lama*.

Nel paragrafo “*Sintesi elementi emersi*” viene inoltre specificato che:

- ...l’area è qualificata come zona B ai sensi del DM 1444/68 (“*Tessuto prevalentemente residenziale – Tipo A*” ai sensi del PRG) e sottoposta a PUA (piano urbanistico attuativo) nello specifico è un ambito soggetto a “*Programma di Riqualificazione Urbana*”;

- Il progetto che verrà realizzato dall'ERAP Marche, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dalle NTA del P.R.G. vigente e dalla scheda PN 29, andrà ad incrementare la superficie del comparto del progetto norma (PN 29), prevede la realizzazione di un condominio di edilizia residenziale pubblica con realizzazione anche delle opere di urbanizzazione (piazza, parcheggi, marciapiedi, pubblica illuminazione, reti fognarie, reti servizi elettrici e telefonici ecc.);
- L'attuazione del Piano avviene in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. e dal D.M. n. 1444/68 e della L.R. n. 34/92 per quanto concerne le aree da destinare a verde pubblico e parcheggi. L'intervento non prevede alcun aumento di volumetrie rispetto alle previsioni del P.R.G. e pertanto non vi sono incrementi degli abitanti insediabili e del carico urbanistico;
- L'area oggetto d'intervento risulta esente dai vincoli urbanistici, idrogeologici e di tutela ambientale;
- L'attuazione del piano non produce alcun effetto negativo sull'ambiente inteso in tutti i suoi aspetti (acqua, aria, terra, ecc.) come risulta dalle analisi specifiche effettuate;
- La realizzazione dell'intervento favorirà la crescita economica del territorio con aspetti positivi da un punto di vista sociologico creando aggregazione tra i vari nuclei abitativi che si andranno ad insediare, il tutto nell'ottica della programmazione e attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

Per quanto sopra riportato ed alla luce delle analisi effettuate si rileva che l'intervento progettuale non produce alcun effetto negativo sull'ambiente e pertanto si ritiene che lo stesso debba essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., l'*Ampliamento del Piano Urbanistico Attuativo Progetto Norma n. 29 in variante al P.R.G. del Comune di Castel di Lama*, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onore dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.. "....."

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

- A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., l'*Ampliamento del Piano Urbanistico Attuativo Progetto Norma n. 29, in variante al P.R.G. del Comune di Castel di Lama*, con le seguenti prescrizioni:
 - la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;

- qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.;

- gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Castel di Lama quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale
 Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
 delegato dal Dirigente
(Dott. Arch. Francesco Barra)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
 IL DIRIGENTE
 BARRA FRANCESCO

Ascoli Piceno, lì 13/03/2024